



**SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:**  
***INDICAZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DELLA  
FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING***

*REV. 0 del 11/2/2022*

---

# INDICAZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING

## 1. PREMESSA

Le presenti "indicazioni operative" vogliono approfondire e indicare nel dettaglio i requisiti che devono essere soddisfatti per effettuare un'attività formativa in E-Learning:

1. conforme ai requisiti legislativi vigenti, laddove presenti
2. efficace dal punto di vista didattico.

Esse si basano su quanto reperibile nella letteratura nazionale e mondiale, raccolto, elaborato e sperimentato da un gruppo di studio composto da tecnici, psicologi e giuristi. Nel presente documento non vengono solamente richiamati i requisiti legislativi previsti, ma anche una serie di caratteristiche che una piattaforma e-learning e un corso e-learning dovranno necessariamente avere per poter offrire un servizio formativo di qualità che garantisca un risultato efficace in termini di apprendimento.

Le indicazioni che si vogliono fornire sono dirette sia agli sviluppatori del sistema E-Learning, sia ai responsabili dei progetti formativi, sia infine agli stessi docenti che effettuano le registrazioni dei corsi da pubblicare.

Le indicazioni fornite dal presente documento sono state specificatamente elaborate per la formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e si ritengono valide prioritariamente, ma non esclusivamente, in tale ambito.

In particolare, il presente documento è stato redatto da:

Dott. Antonio Malvestuto Presidente AIESiL

Dott. Fabrizio Bottini

Dott. Lorenzo Fantini

Ing. Cristian Masiero

Dott. Stefano Massera

Ing. Federico Maritan

Dott.ssa Elena Padovan

Ing. Mauro Rossato

---

## 2. COS'È L'E-LEARNING

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 ricorda che per E-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semi strutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro.

Tale modello formativo non si deve limitare quindi alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento, ma deve utilizzare la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consenta al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si riduce di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.

L'E-Learning non va confuso con la videoconferenza. Quest'ultima infatti rappresenta un evento formativo, veicolato attraverso un supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti (modalità sincrona), che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione monitorato dal soggetto organizzatore del corso, anche al fine di gestire le presenze e le interazioni "in diretta".

Quindi la differenza sostanziale tra E-Learning e videoconferenza risulta essere che il primo sistema formativo è essenzialmente asincrono, poiché non è necessaria la compresenza temporale di formatore e discenti e le interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei, mentre il secondo presenta una interazione completamente sincrona.

---

### 3. CARATTERISTICHE NORMATIVE E NON DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING

Ad oggi la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in modalità E-Learning è regolamentata precisamente dai seguenti atti:

1. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. atti 223/CSR, per quanto riguarda i corsi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08;
2. Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.

In merito alle caratteristiche delle piattaforme E-Learning, ai suddetti riferimenti legislativi si aggiungono le Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che definiscono quali siano i requisiti generali delle attività di formazione professionale continua a distanza per l'apprendimento non formale al fine del riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP).

I requisiti previsti nei suddetti riferimenti legislativi sono sia di natura organizzativa, a carico del soggetto formatore del corso, sia di carattere tecnico.

L'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 individua i requisiti della piattaforma E-Learning per lo svolgimento di corsi in E-Learning per diverse figure, tra le quali: RSPP, ASPP, Coordinatori della Sicurezza, Dirigenti, Preposti, Lavoratori. In merito alle caratteristiche dell'ente che eroga la formazione, il soprarichiamato Allegato stabilisce quanto segue:

- l'ente che eroga la formazione deve essere un soggetto previsto al punto 2 dell'allegato A dell'Accordo stesso (vale a dire ad esempio Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione);
- l'ente che eroga la formazione deve essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità E-Learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- l'ente formatore deve garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione E-Learning, quali il responsabile/coordinatore scientifico del corso, il mentor/tutor di contenuto, il tutor di processo, il personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- l'ente formatore deve garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

In termini di gestione didattica, il soggetto formatore inoltre deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione E-Learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;

- 
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
  - la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
  - le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo che compone il corso E-Learning dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model ossia "Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata. Ricordiamo che lo standard SCORM rappresenta una raccolta di specifiche tecniche che consente, primariamente, lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla piattaforma, tramite la definizione delle specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli atomi informativi con i quali vengono strutturati i corsi.

Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

In base all'esperienza accumulata, va aggiunto che, oltre ai requisiti normativi minimi obbligatori sopra elencati, per garantire una formazione in modalità E-Learning efficace e di qualità, è opportuno che una piattaforma E-Learning sia in possesso degli ulteriori requisiti di seguito elencati.

1. Per consentire al discente di valutare la conformità e la qualità del prodotto formativo offerto, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di provare una versione demo del corso di formazione.
2. La piattaforma E-Learning dovrebbe disporre di una guida al suo corretto utilizzo, affinché il partecipante possa avere una chiara indicazione di come poter frequentare e utilizzare il prodotto formativo.
3. Al fine di verificare l'effettiva presenza e attenzione da parte del discente durante la fruizione del corso, la piattaforma dovrebbe richiedere al partecipante di interagire con dei popup e di rispondere a dei quesiti entro un tempo limite.
4. La somministrazione di un test a fine corso è evidentemente un requisito imprescindibile che deve possedere un percorso in E-Learning. La possibilità di recuperare un test non superato dal discente, previo approfondimento dei temi non completamente appresi, può rappresentare un valore aggiunto che distingue un percorso formativo di qualità. Pertanto il sistema dovrebbe consentire il recupero del test finale, solo dopo aver evidenziato e richiesto al discente di re-visionare gli argomenti relativi ai quesiti non superati. A quel punto il test finale sarà riproposto, naturalmente, con domande diverse rispetto alla precedente versione non superata.
5. Un discente normalmente desidera poter scaricare il materiale didattico utilizzato durante la docenza: tale possibilità dovrà essere necessariamente assicurata dalla piattaforma E-Learning. Al fine di favorire l'apprendimento si consiglierà di stampare il materiale sin dall'inizio del corso, in modo da favorire nel discente una sua personale elaborazione durante la fruizione del corso (appunti, schemi, domande annotate dal partecipante in riferimento alla spiegazione del docente). Ricordiamo infatti che l'apprendimento è favorito

- 
- dall'attenzione che si presta al momento della spiegazione, ma anche dai pensieri, dai ragionamenti e dalle elaborazioni suscitati dai contenuti in chi ascolta, il quale diventa contributore attivo del processo formativo piuttosto che rimanere passivo spettatore.
6. Tutto il materiale didattico proiettato dovrebbe essere sempre commentato dal docente, senza lasciare slide prive di illustrazione e approfondimento. E' sicuramente più coinvolgente se il commento non si limita ad una voce fuori campo, ma sia prevista anche con la presenza del docente in video, così da integrare comunicazione verbale e non verbale.
  7. La piattaforma dovrebbe consentire al discente di rivedere immediatamente gli argomenti appena trattati, per mezzo di un sistema rapido di "rewind" degli ultimi secondi di spiegazione. In questo modo si facilita l'immediata revisione dei punti del programma che potrebbero non essere stati recepiti o che grazie a una ripetizione possono essere meglio acquisiti, al fine di non lasciare dubbi o "buchi" lungo il percorso, più difficili da recuperare successivamente, a conclusione dell'unità didattica.
  8. Un ulteriore servizio che la piattaforma dovrebbe garantire e che sicuramente risulta gradito al discente è la visualizzazione dei tempi di fruizione del corso, in modo tale che l'utente possa conoscere in ogni istante quanto manca per completare il percorso formativo.
  9. La registrazione dei tempi di collegamento del discente dovrebbe inoltre essere fornita come documentazione di fine corso assieme all'attestato di avvenuta formazione.
  10. La partecipazione ad un corso E-Learning dovrebbe essere garantita non solo attraverso l'utilizzo del PC (Personal Computer), ma anche attraverso l'utilizzo di dispositivi di tipo "mobile", quali tablet o smartphone, in modo da non vincolare il discente ad un unico strumento e ad un unico luogo per l'utilizzo della piattaforma E-Learning.

---

## 4. VERIFICA DELL'IDENTITÀ, DELLA PRESENZA E TRACCIAMENTO DEI COLLEGAMENTI IN E-LEARNING

---

Secondo quanto previsto dall'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (lettera B), il sistema di gestione della formazione e-learning (LMS<sup>1</sup>) deve garantire il monitoraggio e la certificazione delle attività svolte dal partecipante al corso di formazione.

Considerata l'impossibilità da parte del docente di monitorare personalmente ciascun partecipante ai corsi di formazione in e-learning, è indispensabile disporre di un sistema di tracciamento delle attività dell'utente che non possa essere in alcun modo passibile di intervento da parte del partecipante stesso.

È dunque preferibile affidare il compito del monitoraggio ad un LMS<sup>1</sup> che gestisca la fruibilità del materiale didattico, così come la sua corretta visione, in base a controlli eseguiti interamente *lato server*, ovvero evitando di demandare il tracciamento delle attività al dispositivo in uso al partecipante.

In caso contrario, non sarà possibile garantire l'effettiva corretta fruizione dei contenuti qualora un malfunzionamento del sistema, lato utente, consentisse accidentalmente un avanzamento irregolare nella fruizione dei contenuti o qualora avesse luogo un tentativo di aggirare volontariamente il sistema di controllo.

Per adempiere agli obblighi citati, il sistema dovrà quindi tracciare e censire entro apposito registro informatico ogni evento di inizio/fine fruizione del corso o di un suo modulo/oggetto (insieme alla data ed ora di accadimento), come:

- avvio sessione/accesso al corso;
- avvio, interruzione, ripresa e corretta conclusione della fruizione di ciascun modulo/oggetto;
- termine sessione/uscita dal corso.

Inoltre, per garantire il tracciamento della partecipazione attiva del discente, i sistemi di controllo di cui sopra dovranno essere integrati dalla registrazione dell'attività del partecipante nell'interazione con il contenuto erogato.

Tale verifica potrà essere effettuata ad esempio richiedendo l'interazione con il materiale oggetto di commento, mediante quesiti intermedi che permettono di verificare anche l'attenzione prestata ai contenuti oppure tramite pop-up che richiedano un intervento del partecipante.

In ogni caso, tali sistemi dovranno impedire la possibilità di ripetere ad oltranza la medesima azione per poter progredire nel corso: in altre parole si dovranno introdurre delle piccole modifiche che inducano ad interagire con attenzione e a non limitarsi a ripetere meccanicamente la stessa operazione. Ad esempio si consiglia di variare ogni volta l'ordine delle alternative di risposta ai quesiti; inoltre si raccomanda di far comparire in posizioni diverse sullo schermo i pop-up di verifica

---

<sup>1</sup> Learning Management System

---

presenza. E soprattutto, per procedere nel programma, va richiesta un'attività specifica: non deve bastare un semplice "click" per procedere nella visione del materiale commentato.

Con riferimento alla verifica dell'identità del partecipante al corso, nonostante l'oggettiva impossibilità di effettuarne una verifica puntuale da parte dell'organizzatore durante la fruizione del corso, occorre limitare le possibilità di abuso del sistema. Il partecipante dovrà quindi poter accedere al corso e fruirne attraverso una coppia di credenziali "nome utente" e "password" individuali, delle quali sia reso noto il divieto di condividerle con altri, pena la nullità del corso frequentato. Inoltre, in occasione del primo accesso al corso di formazione, sarà opportuno richiedere al partecipante di confermare (dietro propria responsabilità) la veridicità dei propri dati personali, così come l'impegno a seguire in prima persona il corso al quale ha effettuato l'accesso.

Un esempio di autodichiarazione è riportato nell'allegato I del presente documento.



---

## 5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE IN E-LEARNING

“La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere” diceva Plutarco nel primo secolo d.C.

Per estensione potremmo dire che “formare” non significa “riempire” di nozioni e contenuti il discente, ma piuttosto stimolarlo ad apprendere, a farsi domande e a costruire nuove conoscenze applicabili alla sua realtà. Ricordiamo che la definizione di “Formazione” riportata nel D. Lgs 81/08 parla di “processo educativo”, cosa che implicitamente rimanda ai valori, ai comportamenti, alla crescita, alla consapevolezza: è evidente che non si tratta di un mero trasferimento di nozioni.

Per quanto riguarda gli obiettivi delle attività di formazione e informazione, la normativa indica quali competenze vanno sviluppate in tutti i soggetti:

- la capacità di identificare (ovvero accorgersi, rilevare, segnalare, considerare) i rischi;
- la capacità di ridurli (ovvero di applicare le procedure e utilizzare i DPI previsti);
- la capacità di gestire i rischi (ossia intervenire per gestire i rischi residui, le emergenze e tutte quelle situazioni che potrebbero portare a un danno).

Questi sono i risultati che si vorrebbero ottenere anche attraverso l'apprendimento in E-Learning.

La conoscenza dei meccanismi dell'apprendimento ci può guidare nella progettazione di tutti i tipi di percorsi formativi, ma anche dei corsi e dei contenuti da proporre in E-Learning. Vanno considerate le specificità della situazione di apprendimento, gli obiettivi didattici, le caratteristiche dei destinatari e di conseguenza vanno strutturati programmi e materiali.

Il primo aspetto da tenere presente è il fatto che “non si apprende nulla se non si presta attenzione”. Nella progettazione della didattica, occorre puntare sul fatto che ciò a cui prestiamo più attenzione è ciò che ci interessa, ciò che ci appare utile conoscere, ciò che ci sorprende, ciò che ci incuriosisce, ciò che ci piace. L'oggetto formativo deve quindi presentare i contenuti in chiave applicativa (ad esempio: “ciò che apprendrai ti sarà utile quando...”) e in modo attraente (con tono non troppo serio, in forma gradevole, con una certa leggerezza che non significa superficialità).

A catturare e mantenere alta l'attenzione possono contribuire gli esempi concreti, il racconto di episodi o il riferimento a casi reali. Iniziare con un aneddoto o con una domanda cattura l'attenzione e, soprattutto se il racconto contiene anche stimoli di carattere emotivo, si riuscirà ad essere avvincenti e interessanti.

Va comunque considerata la cosiddetta “Curva dell'attenzione”, ossia la fisiologica difficoltà a restare concentrati per più di 10, massimo 15, minuti. Per questo è consigliabile comporre il percorso formativo in E-learning attraverso “pillole formative” brevi, della durata massima di 15 minuti. Il fatto di concludere in tempi brevi un contenuto e dover aprire il successivo, comporta una naturale interruzione e un cambio di ritmo e attività, che facilitano la ripresa con una nuova carica di attenzione. Inoltre il percorso a tappe brevi fornisce la sensazione di procedere speditamente verso l'obiettivo.

---

Il programma deve quindi essere strutturato in brevi unità didattiche autonome, poiché va considerato che ciascuna di esse potrebbe essere fruita a distanza di qualche tempo l'una dall'altra. La successione degli argomenti deve seguire un filo logico, facile, lineare e fluido, possibilmente illustrato all'inizio del corso in modo da fornire al discente una mappa del percorso su cui orientarsi.

L'esposizione deve essere chiara e comprensibile a tutti, poiché i discenti non hanno la possibilità di alzare la mano e chiedere se non capiscono. Quindi il linguaggio e il livello di approfondimento degli argomenti vanno adeguati alle caratteristiche dei destinatari del singolo corso.

Ogni unità dovrebbe prevedere una spiegazione orale da parte del docente, sviluppata in modo piuttosto rigoroso sulla traccia fornita dalle *slide* a supporto dell'esposizione. In questo modo il discente ascolterà la spiegazione del docente, ma avrà contemporaneamente sott'occhio la sintesi del discorso, articolata possibilmente per punti o in modo schematico e sintetico.

Le *slides* devono essere ben leggibili e visibili, scritte con un carattere di dimensioni adeguate (indicativamente non inferiore a 24 pt), non troppo fitte e possibilmente corredate da un'immagine adatta a fissare visivamente il concetto.

Per ogni unità didattica va prevista una *slide* con il titolo e un numero di slide limitato: indicativamente una ogni due minuti.

Per quanto concerne l'esposizione degli argomenti si raccomanda quanto segue:

- Utilizzare frasi brevi, strutturate in modo semplice (soggetto-verbo-complemento), evitando costruzioni articolate del periodo e riducendo il numero di frasi secondarie.
- Preferire per quanto possibile i verbi al presente indicativo o comunque i tempi verbali del modo indicativo (più diretto, più concreto).
- Utilizzare termini conosciuti, o se si tratta di gergo specialistico, sigle, articoli di legge o termini in inglese, prevedere una breve spiegazione per indicare cosa significano (ad esempio: "il DVR, ossia il Documento di Valutazione dei Rischi,...").

Nelle sessioni formative, il docente durante l'esposizione deve utilizzare la voce con consapevolezza, eventualmente allenandosi nella dizione come fanno gli attori. Si riportano di seguito alcune indicazioni.

- La voce dovrebbe essere limpida, le parole ben articolate, le frasi scandite con una intonazione adeguata e un volume ben udibile.
- Il tono dovrebbe essere variato ed espressivo: va evitata la lettura delle slide così come l'eloquio piatto e monotono che avrebbe effetti annoianti e soporiferi.
- Occorre prestare attenzione al ritmo e alla velocità dell'eloquio: il numero ideale è di circa 120-140 parole al minuto. Ricordiamo infatti le indicazioni che si danno nei corsi di public speaking: nella maggior parte delle lingue dei Paesi occidentali, un discorso risulta chiaro e comprensibile se è pronunciato a una velocità di 130-140 parole al minuto; 100-110 parole sono poche (l'uditorio si annoia e distrae), 170-180 sono troppe (l'uditorio non riesce a seguire e s'innervosisce).

- 
- Vanno limitati per quanto possibile le cadenze e i difetti della dizione collegati alla provenienza.
  - Vanno evitati gli intercalari inutili e limitate le incertezze o gli “inciampi verbali” (ciò significa che va concessa al docente la possibilità di ripetere la registrazione se non è “buona la prima”).

Il docente – che per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a meno di indicazioni specifiche differenti, deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013<sup>2</sup> – dovrà dunque adottare modalità didattiche diverse da quelle abitualmente utilizzate in aula.

Per coinvolgere il più possibile i discenti che frequentano la lezione in E-Learning è necessario predisporre anche brevi esercitazioni. Considerata la minore interazione della modalità E-Learning rispetto alla modalità in presenza, vanno proporzionalmente aumentate le esercitazioni proposte. Come avviene in aula o in videoconferenza sincrona, si può scegliere se sia didatticamente più efficace proporre un’attività dopo o prima della spiegazione (dalla teoria alla pratica o viceversa). In E-Learning è più facile proporre l’esercitazione dopo la spiegazione, con l’intento di consentire di verificare la comprensione e consolidare l’apprendimento attraverso l’applicazione a una situazione concreta.

Tuttavia va considerato che l’approccio inverso (metodo induttivo) in qualche modo mette alla prova e sfida il partecipante chiedendogli di rispondere in base alle conoscenze già possedute, che solo successivamente verranno integrate con la spiegazione del docente. Tale approccio è molto efficace con l’adulto in aula perché facilita l’apprendimento per scoperta a partire da casi reali, e non da nozioni teoriche.

Si consiglia di illustrare nel dettaglio l’esercitazione da attuare, per iscritto o attraverso un video ad hoc, e di prevedere qualche forma di feedback sulle modalità in cui è stata eseguita dal discente. A tal fine si può prevedere un video con la presentazione delle soluzioni all’esercitazione o un riscontro da parte del tutor a cui l’esercitazione andrebbe inviata, oppure un file con le risposte da consultare accessibile solo dopo aver completato l’attività.

Anche il test finale è uno strumento utile a consolidare e verificare gli apprendimenti. È di fondamentale importanza predisporre domande che trovano risposte puntuali nel materiale didattico fornito, oltre che nella spiegazione dei docenti. Va infatti considerato che, in vista del test, il partecipante potrebbe rileggersi le *slide* fornite, e che questa modalità di fatto risulta essere efficace per fissare i punti fondamentali del programma. Proprio su questi punti andrebbe progettata la prova di apprendimento: così anche al momento del test saranno riproposti i contenuti più salienti del programma, che in questo modo avranno più chances di essere ricordati.

---

<sup>2</sup> Al riguardo, si applica quanto al punto 12.1 dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che si riporta di seguito: *“In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014”*.

---

## 6. VANTAGGI E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLA E-LEARNING PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE

---

L'E-Learning presenta vantaggi, ma anche dei limiti rispetto alla formazione in presenza.

Tra i vantaggi dell'E-learning rispetto alla formazione "in presenza", possiamo citare senz'altro:

- La rapidità nei tempi di organizzazione ed erogazione della formazione, venendo meno la necessità di organizzare l'evento formativo ricercando la disponibilità contemporanea del docente e di un numero adeguato di discenti.
- La possibilità di formare in tempi notevolmente ridotti un numero elevato o un numero estremamente limitato di discenti.
- La flessibilità nei tempi di fruizione della formazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far scegliere a ciascun discente il momento in cui formarsi.
- La possibilità, in modo analogo alla formazione in videoconferenza, di formare discenti ubicati in località distanti tra loro.
- I costi generalmente contenuti, rispetto a quelli della formazione in aula o in videoconferenza sincrona.

Per quanto sopra l'E-Learning è particolarmente indicato per:

- svolgere una tempestiva formazione di base su temi di carattere teorico
- svolgere l'aggiornamento continuo su temi teorici specifici, anche per mezzo di percorsi formativi di breve durata

Tuttavia dobbiamo essere consapevoli del fatto che alcune caratteristiche dell'E-learning pongono dei limiti al processo di apprendimento, che di fatto sono stati considerati anche dal legislatore.

In un percorso formativo fruito con questa modalità, come con altre, è determinante il grado di motivazione del partecipante. Nel caso egli sia interessato alla materia e mosso dalla volontà di apprendere, l'E-Learning rappresenta un'ottima opportunità, di formazione e aggiornamento flessibile e allo stesso tempo generalmente ben strutturato e organizzato. Tuttavia, se al contrario ci troviamo di fronte a una persona che si sente "obbligata" a frequentare il corso e lo vive come un mero adempimento, il modo di assistere alle lezioni sarà passivo e poco efficace in termini di apprendimento, senza la possibilità da parte del docente di "stimolare" la partecipazione del discente.

Il fatto di non poter interagire "in diretta" con il docente a volte scoraggia le richieste di approfondimento, confronto o personalizzazione dei contenuti, seppur possibili e consentiti attraverso sistemi di interazione asincrona (chat, mail, forum). Tale aspetto tuttavia può essere ovviato con un'assistenza "in presenza" delle figure aziendali che organizzano e gestiscono i percorsi formativi in modalità E-learning e che non dovranno completamente "abbandonare" i discenti nello svolgimento della formazione.

Occorre infine considerare che la modalità E-Learning è più adatta e apprezzata da chi ha una sufficiente dimestichezza con i dispositivi informatici.

---

Per tali motivi, l'E-Learning è una modalità formativa che non può essere utilizzata per alcune attività di formazione.

Anche a livello normativo troviamo in effetti dei vincoli in tal senso. L'Allegato V dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 riassume la casistica dei corsi di formazione per i quali è possibile o non è possibile utilizzare la modalità E-Learning. Tra gli eventi formativi che non possono essere svolti in E-Learning ricordiamo ad esempio il Modulo B e il Modulo C per la formazione degli RSPP, la formazione specifica dei lavoratori operanti in aziende a rischio medio e alto, il corso di primo soccorso e di antincendio.

Va inoltre ricordato che l'E-Learning non consente lo svolgimento di attività pratiche, per cui ne va escluso l'utilizzo per le attività formative che richiedono addestramento pratico, quali, ad esempio la formazione per montaggio e smontaggio dei ponteggi e per l'uso di funi (Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008), la parte che prevede esercitazioni nell'ambito dei corsi per conduttori di determinate attrezzature di lavoro (come da Accordo 22 febbraio 2012, attuativo dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008).

---

## 7. CONCLUSIONI

L'E-Learning rappresenta una modalità formativa alternativa e/o complementare alle modalità "in presenza", siano esse in aula o in videoconferenza.

La formazione in E-Learning, se progettata correttamente e realizzata con una serie di accorgimenti e servizi che vanno oltre ai minimi requisiti richiesti dalla legislazione vigente, rappresenta sicuramente un valido strumento formativo, che presenta anche vantaggi rispetto alla formazione in presenza.

L'E-Learning non può essere equiparato in tutto alla formazione in presenza (aula o videoconferenza), vista anche la sua limitazione, in particolare per i corsi ove sono previste delle esercitazioni pratiche, tuttavia esso presenta una serie di vantaggi da non sottovalutare come ad esempio la maggiore flessibilità nella sua fruizione.

Pertanto l'E-Learning va interpretato come uno dei vari strumenti a disposizione delle organizzazioni per raggiungere l'obiettivo di formare i propri collaboratori e come tutti gli strumenti va utilizzato correttamente.

Possiamo concludere quindi che è certamente possibile implementare un servizio formativo in E-learning conforme ai requisiti legislativi, che sia anche in grado di coinvolgere i partecipanti fornendo dei servizi che agevolano la sua fruizione. Seguire quanto riportato nelle presenti indicazioni operative porta certamente a realizzare un'attività formativa in e-learning efficace e di qualità.

---

## 8. ALLEGATO: MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

---

Il sottoscritto dichiara che:

- i dati anagrafici, corrispondenti in modo univoco alle credenziali impiegate per l'accesso al presente corso di formazione, sono corretti:  
nome e cognome: \_\_\_\_\_  
codice fiscale: \_\_\_\_\_

Dichiara di:

<input type="checkbox"/>	fruire personalmente ed esclusivamente del presente corso di formazione;
<input type="checkbox"/>	non cedere, né comunicare a terzi i propri dati di accesso al corso di formazione;
<input type="checkbox"/>	non adoperarsi personalmente, né ricorrere a terzi o a sistemi di tipo automatico, per aggirare i controlli diretti a verificare la presenza e l'attenzione del partecipante, introdotti da Vega Formazione nella piattaforma e-learning;
<input type="checkbox"/>	obbligarsi a non divulgare a terzi il contenuto delle esercitazioni e delle prove di verifica sostenute nel presente corso di formazione.

Il discente dichiara altresì di:

<input type="checkbox"/>	esonere l'Ente di formazione _____ da ogni responsabilità qualora egli aggiri i controlli e/o divulghi i contenuti delle esercitazioni e delle prove di verifica, riconoscendo al soggetto formatore il diritto di tutelare i propri interessi in ogni opportuna sede.
<input type="checkbox"/>	aver preso visione del Documento Progettuale ( <i>che viene riportato di seguito</i> )

Per proseguire è necessario visualizzare tutto il documento mediante la barra di scorrimento e quindi premere il pulsante "Invia Autodichiarazione".